

## CONTABILITÀ

---

### ***Il trattamento contabile dei software***

di Viviana Grippo

Per definire il **trattamento contabile da riservare ai software** occorre prima capire se trattasi di:

- *software* di base o
- *software*

I primi, **software di base**, sono rappresentati dai programmi necessari per il funzionamento dei pc (si pensi a programmi come *Windows*); essi sono quindi costituiti dai sistemi operativi di uso comune. I secondi, i **software applicativi**, sono invece gli altri programmi che necessitano alla macchina per svolgere la funzione necessaria al fruitore (ad esempio i programmi di contabilità per i commercialisti).

È chiaro che i primi sono indispensabili, senza di essi l'elaboratore non avrebbe senso.

L'**approccio** contabile è diverso a seconda delle tipologie di *software* cui si fa riferimento, vediamo nel dettaglio.

In caso di *software* di base è immediato comprendere che il costo sostenuto non potrà che essere **capitalizzato** sul cespite/elaboratore cui si riferisce e allo stesso tempo ammortizzato unitamente al processore.

In merito al *software* applicativo, invece, occorre fare un ulteriore distinguo a seconda che esso sia:

- acquistato a titolo di **proprietà** o in **licenza d'uso** a tempo **indeterminato** ovvero
- acquistato a titolo di **licenza d'uso a tempo determinato**.

Nel primo caso il *software* andrà rilevato in stato patrimoniale alla voce **B.I.3 tra i "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno"**, nel secondo caso la licenza d'uso a tempo determinato dovrà essere iscritta in bilancio nella voce **B.I.4 "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili"**.

Possono anche verificarsi degli ulteriori casi, ovvero che:

- il *software* sia **autoprodotto** per uso interno e **non** sia giuridicamente **tutelato** o
- il *software* sia **autoprodotto** per uso interno e giuridicamente **tutelato**.

Al verificarsi della prima fattispecie i relativi costi andranno imputati in **conto economico** nell'esercizio di sostenimento; se però il *software* realizzato dovesse rilasciare la sua utilità in azienda per più anni, allora esso dovrà essere rilevato in stato patrimoniale e più precisamente nella **voce B.I.7 "Altre immobilizzazioni immateriali"**.

Nel caso di *software* autoprodotta e giuridicamente tutelato questo dovrebbe essere allocato, invece, nella **voce B.I.3 "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno"**.

**Fiscalmente** diverse appaiono le norme in tema di **ammortamento**.

Nel primo caso, *software* di base, occorrerà fare riferimento all'**articolo 102 del TUIR**, secondo cui la deduzione del costo potrà avvenire dall'entrata in funzione nel processo produttivo e spetterà in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione del relativo coefficiente di cui al D.M. 31.12.1988.

Nel caso di *software* acquistato a titolo di proprietà o in licenza d'uso a tempo indeterminato ovvero prodotto internamente e giuridicamente tutelato, il riferimento sarà l'**articolo 103, comma 1, del TUIR** secondo cui le quote di ammortamento annuale non possono superare il 50% del costo complessivo sostenuto.

In merito al *software* acquistato a titolo di licenza d'uso a tempo determinato, l'**articolo 103 comma 2 del TUIR** prevede, invece, che la durata dell'ammortamento sia rapportata al periodo di licenza d'uso.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*



Master di specializzazione  
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E  
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**